



COMUNE DI CANTALUPA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2020

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare

CAPO I – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- Articolo 3 Individuazione delle entrate
- Articolo 4 Regolamentazione delle entrate
- Articolo 5 Determinazione aliquote e tariffe
- Articolo 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 7 Forme di gestione delle entrate
- Articolo 8 Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 9 Attività di verifica e controllo
- Articolo 10 Poteri ispettivi
- Articolo 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Articolo 12 Sanzioni ed interessi
- Articolo 13 Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune
- Articolo 14 Compensazione di entrate
- Articolo 15 Modalità di pagamento
- Articolo 16 Versamento di tributi di modesto ammontare
- Articolo 17 Rimborsi
- Articolo 18 Tutela giudiziaria
- Articolo 19 Autotutela

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 20 Oggetto del Capo II°
- Articolo 21 Materie oggetto di interpello
- Articolo 22 Procedura ed effetti
- Articolo 23 Legittimazione e presupposti
- Articolo 24 Contenuto delle istanze
- Articolo 25 Inammissibilità delle istanze

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 26 Recupero bonario delle entrate patrimoniali
- Articolo 27 Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 28 Accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 29 Riscossione coattiva
- Articolo 30 Interessi moratori
- Articolo 31 Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 32 Rateizzazioni
- Articolo 33 Discarico per crediti inesigibili

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 34 Pubblicità
- Articolo 35 Norme abrogate
- Articolo 36 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 37 Rinvio dinamico
- Articolo 38 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

- (1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- (2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
- (3) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina inoltre le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (4) La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dall'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- (5) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

- (1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

CAPO I – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 3

Individuazione delle entrate

- (1) Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- (2) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- (3) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Articolo 4

Regolamentazione delle entrate

- (1) Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Ai

sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., tale regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- (2) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere inseriti telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
- (3) Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 5

Determinazione aliquote e tariffe

- (1) Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- (2) Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale per l'imposta municipale propria (IMU), per la tassa sui rifiuti (TARI) e per l'addizionale comunale all'IRPEF e della Giunta Comunale per i restanti tributi entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- (3) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, fatti salvi atti di concessione pluriennale, sono di norma fissati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
- (4) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, o di regolamento ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata una congrua copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- (1) I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
- (2) Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 7

Forme di gestione delle entrate

- (1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione,

accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- (2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- (3) Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con le competenze di cui al successivo articolo 8.
- (4) La gestione delle attività inerenti la riscossione bonaria o coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 8

Soggetti responsabili delle entrate

- (1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo equivalente, le attività che le determinano e che ne sono collegate.
- (2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- (3) Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi competono al responsabile del servizio finanziario, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli responsabili servizi, che le trasmettono al Responsabile del servizio finanziario corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Il Responsabile del servizio finanziario è, in particolare, responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo.

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

- (1) Il Responsabile dei servizi dell'area economico-finanziaria provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

- (2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. con esclusione delle norme di al capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
- (3) Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- (4) Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
- (5) In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
- (6) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

Articolo 10 Poteri ispettivi

- (1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- (2) Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
- (3) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
- (4) In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Articolo 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

- (1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- (2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e imposte, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
- (3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
- (4) Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

- (5) Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in **Euro 12,00 (dodici/00)**. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 12

Sanzioni ed interessi

- (1) Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i..
- (2) La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è pari al tasso di interesse legale, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate;
- (3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13

Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

- (1) Nel caso in cui tra il Comune ed un terzo soggetto esista un obbligo reciproco di debito e credito, anche di natura diversa (tributaria, patrimoniale) gli stessi, qualora siano liquidi ed esigibili, si estinguono, ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), dell'art. 1 comma 167 della Legge 296/2006 e dell'art. 1241 e seguenti del Codice Civile, per gli importi corrispondenti secondo quanto disposto dalle relative normative.
- (2) Il debitore e il creditore devono comunicare per scritto l'ammontare degli importi dovuti o a credito alla controparte e stabilire le reciproche condizioni della compensazione.
- (3) Il responsabile del Servizio Finanziario, qualora lo ritenga opportuno e dopo aver acquisito l'assenso del responsabile della singola entrata, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione per iscritto al debitore/creditore.
- (4) Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazioni di bilancio.

Articolo 14

Compensazione di entrate

- (1) Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
- (2) Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale;
 - l'entrate oggetto di compensazione;
 - la somma dovuta al lordo della compensazione;
 - i riferimenti dei versamenti della maggiore somma versata sulle quali è stata operata la compensazione.
- (3) Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, previa autorizzazione iniziale dell'ente.

- (4) È facoltà del contribuente o utente presentare entro i termini previsti dalla normativa vigente istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Articolo 15 **Modalità di pagamento**

- (1) Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
- (2) Le modalità di pagamento delle altre entrate comunali sono previste nei regolamenti relativi ad ogni singola entrata. Qualora lo specifico regolamento non le preveda e ferme restando le modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, mediante (a titolo non esaustivo):
- versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- (3) In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Articolo 16 **Versamento di tributi di modesto ammontare**

- (1) L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi per gli importi minimi previsti nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 17 **Rimborsi**

- (1) Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- (2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
- (3) Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.
- (4) Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
- (5) I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
- (6) Il Comune non procede al rimborso delle entrate erroneamente versate, per somme inferiori ad € 12,00, comprensivi di interessi. In caso di entrate tributarie, l'importo di riferisce ad ogni singola annualità.

Articolo 18 **Tutela giudiziaria**

- (1) Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica.
- (2) Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
- (3) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 19 **Autotutela**

- (1) Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- (2) Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - errore del contribuente facilmente riconoscibile.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 20 **Oggetto del capo II°**

- (1) Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, dell'art. 11 della legge 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/15 e disciplina il diritto di interpello di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 212/00 per i tributi comunali applicati nell'ente.

Articolo 21 **Materie oggetto di interpello**

- (1) Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
- (2) Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Articolo 22

Procedura ed effetti

- (1) L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- (2) Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- (3) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 212/00.
- (4) La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- (5) L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 23

Legittimazione e presupposti

- (1) Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
- (2) L'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 24

Contenuto delle istanze

- (1) L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;

- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- (2) All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- (3) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), d), e), f) e g), l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 25

Inammissibilità delle istanze

- (1) Le istanze sono inammissibili se:
- a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 23;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 22;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 26

Recupero bonario delle entrate patrimoniali

- (1) Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, come disciplinato nel precedente articolo 8, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- (2) Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

- (3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria, per le quali vigono i termini e le modalità previsti dalla specifica normativa.

Articolo 27

Accertamento esecutivo tributario

- (1) Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- (2) Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- (3) Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- (4) L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 28

Accertamento esecutivo patrimoniale

- (1) L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
- (2) L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- (3) Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- (4) L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- (5) Ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la disciplina di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27/12/2019, n. 160 non si applica alla riscossione delle contravvenzioni stradali. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 29 **Riscossione coattiva**

- (1) Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica e trascorsi i 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- (2) Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- (3) In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- (4) In relazione alla riforma della riscossione prevista dalla legge n. 160/2019, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:
 - a) in forma diretta da parte del Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
- (5) La procedura di riscossione avviene dal 01/01/2010 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) o, per gli atti di accertamento già notificati alla data del 31/12/2019, tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 o cartella esattoriale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973.
- (6) Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di riscossione, posta a carico del debitore, verrà regolamentata come per legge.
- (7) Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
- (8) Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 10,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

Articolo 30 **Interessi moratori**

- (1) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, , salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate;
- (2) Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a., si applica quanto previsto dall'art. 792, lettera i), della legge 160/19.

Articolo 31 **Costi di elaborazione e notifica**

- (1) I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
- (2) Al fine di mantenere equità di trattamento rispetto alle procedure adottate e di considerare la copertura costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione coattiva, si stabilisce:
 - a) di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti, ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254 del 30 ottobre 2012, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie di spedizione riportate nella "Tabella 1" dell'Allegato 1 al presente regolamento. In caso di variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva, i costi saranno automaticamente aggiornati;
 - b) di quantificare forfaitariamente gli importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei documenti e degli atti indicati nella "Tabella 2" dell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - c) di porre a carico del debitore moroso i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere secondo gli importi indicati nella "Tabella 3" dell'Allegato 1 al presente regolamento.
- (3) Gli importi indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate in base alle disposizioni di legge.

Articolo 32 Rateizzazione

- (1) Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate mensili secondo il seguente schema, previsto dall'art.1, comma 796 della L. 160/2019:

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,01 a 500,00 €	-	4
Da 500,01 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.000,01 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.000,01 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,01 €	37	72

- (2) Per importi superiori a €. 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- (3) Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che indichi le puntuali motivazioni idonee a comprovare lo stato. Al fine di verificare l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà il Comune può richiedere al debitore di produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria che non sia già in possesso dell'ente (es. certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).
- (4) La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
- (5) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, che deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- (6) Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, il versamento della prima rata deve essere corrisposto entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale versamento non sono applicati interessi moratori.
- (7) Alla data del perfezionamento della procedura di rateizzazione, vengono sospese le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- (8) Il mancato pagamento di due rate, dopo espresso sollecito, anche non consecutive, nel corso dei sei mesi, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- (9) Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate.
- (10) In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

- (11) È inoltre possibile concedere la rateizzazione, su richiesta del debitore e anche in assenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora il debito sia di importo superiore a € 10.000,00, In tal caso la rateizzazione è concessa in massimo n. 4 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- (12) In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.
- (13) Il presente articolo si applica alle rateizzazioni perfezionate con decorrenza dal 1.06.2020.

Articolo 33 **Discarico per crediti inesigibili**

- (1) Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
- (2) I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali o dei quali l'ente ha notizie certe di inconsistenza del relativo patrimonio sono dichiarati provvisoriamente inesigibili. Tali crediti sono stralciati prudenzialmente dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio e sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario sino al compimento del termine di prescrizione o sino alla definizione del relativo procedimento.
- (3) Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
- (4) La dichiarazione di inesigibilità è effettuata qualora non risulti conveniente per l'ente proseguire nel procedimento secondo criteri di economicità, valutati in base al rapporto tra costi amministrativi o costi di difesa della pretesa tributaria o patrimoniale e importo ritraibile dall'entrata dovuta.
- (5) Per l'attività di riscossione coattiva il credito viene dichiarato inesigibile ad esempio:
- quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari o superiore al credito;
 - quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari alla metà del credito, qualora siano già state esperite, senza successo, azioni esecutive nei confronti dello stesso contribuente, e dalle informazioni in possesso degli uffici la situazione patrimoniale del creditore non sia migliorata;
 - per attività contenziosa, in caso di probabilità di soccombenza, desumibile dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive, e dalla possibilità di conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 **Pubblicità**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il regolamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Articolo 35
Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e, in particolare, il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 24 del 24/09/2010** e deliberazione del **Consiglio Comunale n. 19 del 04/04/2018 "Riscossione coattiva delle entrate comunali - Atto di indirizzo"**.

Articolo 36
Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi in materia.

Articolo 37
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 38
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
- entra in vigore il **1° Gennaio 2020**;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..

Costi di elaborazione e di notifica

Tabella 1	
Tipo spedizione	
Lettera inviata con posta ordinaria	tariffe postali in vigore
Raccomandata A/R (busta / cartolina di ritorno – bianca)	
Notifica Atto Giudiziario Raccomandata AG	
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 del D.P.R. 600/73 e 14 della legge 890/82 nonché secondo le altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative (es. messi, pec, ...)	€ 10,00

(Eventuali variazioni tariffarie stabilite dall'incaricato della consegna/notifica durante l'attività coattiva saranno automaticamente aggiornate)

Tabella 2	
Documenti/atti	Costo
Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare)	€ 190,00
Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)	€ 34,00
Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)	All. A D.M. FIN. 21/11/00 (*)
Avvisi di accertamento	€ 0,00
Intimazione di pagamento – messa in mora	€ 4,00
Ingiunzione fiscale	€ 0,00
Ingiunzione fiscale per sanzioni C.D.S.	€ 20,00
Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione	€ 20,00
Avvisi in lettera ordinaria	€ 2,00
Solleciti disposti dalla legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012 o dalla legge 160/2019)	€ 0,00
Comunicazioni di pre e post fermo	€ 3,00
Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG	€ 15,00
Piani rateali	€ 19,00

(*) Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Ministero delle Finanze del 21/11/2000.

Tabella 3	
Visure immobiliari:	
Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	€ 120,00
Ogni formalità	€ 20,00
Visure camerali:	
Registro imprese: Ricerca anagrafica	€ 2,00
Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica	€ 21,00
Ricerche mirate: (saranno addebitate solo se esito positivo della ricerca)	

Persone fisiche → datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari Aziende → rapporti bancari, locazioni e/o cessioni	€ 196,00
---	----------